

COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia – Iglesias



**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**INDICE**

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| Cap. I | CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE | 3 |
| 1.1 | Zone omogenee | 3 |
| 1.2 | Zone particolari | 4 |
| | Aree di cava | 4 |
| | Aree militari | 4 |
| | Aree ferroviarie | 5 |
| | Aree adibite a manifestazioni temporanee | 5 |
| | Altre fasce di rispetto | 6 |
| 1.3 | Limiti acustici | 6 |
| | Limiti di zona | 6 |
| | Prescrizioni per le sorgenti sonore | 8 |
| | Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica | 9 |
| 1.4 | Deroghe per attività temporanee | 10 |
| 1.5 | Attività rumorose permanenti | 10 |
| Cap. II | TRASFORMAZIONI TERRITORIALI | 11 |
| 2.1 | Piani urbanistici attuativi | 11 |
| 2.2 | Altri interventi | 12 |
| 2.3 | Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative | 14 |
| 2.4 | Valutazioni | 14 |
| Cap. III | INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI | 15 |
| 3.1 | Interventi sul traffico | 15 |
| 3.2 | Interventi sui servizi pubblici | 15 |
| 3.3 | Documentazione acustica da allegare | 15 |
| Cap. IV | PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI | 17 |
| Cap. V | AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA | 18 |



CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1. Zone omogenee

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Iglesias ha provveduto alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per la classificazione del territorio comunale, si è fatto riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna dell'8 luglio 1005 n. 30/9.

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle classi individuate dallo stesso decreto:

Classe I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

Classe IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI: Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.



La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su supporto informatico e verrà resa disponibile per cartografia in scala 1:10.000; e in scala 1:5000 o 1:2000 per le parti più densamente urbanizzate.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale.

1.2. Zone particolari

Aree di cava

L'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo.

Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione nonché dai relativi atti progettuali.

La Classe V è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva, oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle NTA del vigente P.R.G.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea e torna vigente la classe acustica di PRG.

Aree militari

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la Legge n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che " la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.



Aree ferroviarie

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

"A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- *m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.*
- *m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*
- *Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".*

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98.

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

Aree adibite a manifestazioni temporanee

Relativamente alle attività di carattere temporaneo, allo stato attuale, il Sindaco, sentita l'ARPAS, stabilisce con il provvedimento autorizzativo il valore eventualmente ammissibile in eccedenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto se il "titolare della manifestazione" all'atto della richiesta di autorizzazione dichiara di impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica concretamente attuabili.

La dichiarazione deve contenere i seguenti principali elementi:

- descrizione dell'area interessata dalla manifestazione e del contesto in cui è inserita, corredata da cartografia



- descrizione delle sorgenti sonore che verranno installate con individuazione delle stesse mediante planimetria
- indicazione dei periodi:
 - § di attività della manifestazione
 - § di funzionamento delle sorgenti sonore
- indicazione sui soggetti riceventi più esposti
- descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali che si intende adottare.

Gli accorgimenti tecnici dovranno essere realizzati entro le 24 ore precedenti l'inizio della manifestazione per permettere eventuali controlli da parte degli organi preposti che potranno dettare ulteriori misure concretamente attuabili.

Vengono inoltre fissati, nel regolamento, i contenuti della documentazione da accompagnare alla richiesta di autorizzazione e vengono stabiliti gli orari di svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo.

Le deroghe di cui sopra sono disciplinate con atto di indirizzo e coordinamento del Sindaco.

Altre fasce di rispetto

Nel caso di Scuole, Ospedali, Case di Cura e Case di Riposo, per i quali solo il fabbricato viene assegnato alla classe I, la zona di rispetto da assegnare alla classe II si individua nell'area di cortile di pertinenza dell'edificio secondo il seguente criterio:

- profondità di 30 metri, se l' area di cortile ha profondità ≥ 30 metri;
- perimetro area esterna edificio se l'area di cortile ha profondità < 30 metri

1.3. Limiti acustici

Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:



- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

| CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO | | Valori Limite di Emissione in dB (A) | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | Periodo diurno | Periodo notturno |
| | | (6-22) | (22-6) |
| Classe 1 | Aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| Classe 2 | Aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| Classe 3 | Aree di tipo misto | 55 | 45 |
| Classe 4 | Aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| Classe 5 | Prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| Classe 6 | Esclusivamente industriali | 65 | 65 |

| CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO | | Valori Limite Assoluti di Immissione in dB(A) | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | Periodo diurno | Periodo notturno |
| | | (6-22) | (22-6) |
| Classe 1 | Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| Classe 2 | Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| Classe 3 | Aree di tipo misto | 60 | 50 |
| Classe 4 | Aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| Classe 5 | Prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| Classe 6 | Esclusivamente industriali | 70 | 70 |



| CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO | VALORI DI ATTENZIONE IN dB(A) | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------|---|----------|
| | Se Riferiti Ad Un'ora | | Se riferiti all'intero periodo di riferimento | |
| | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| I) Aree particolarmente protette | 60 | 45 | 50 | 40 |
| II) Aree prevalentemente residenziali | 65 | 50 | 55 | 45 |
| III) Aree di tipo misto | 70 | 55 | 60 | 50 |
| IV) Aree di intensa attività umana | 75 | 60 | 65 | 55 |
| V) Aree prevalentemente industriali | 80 | 65 | 70 | 60 |
| VI) Aree esclusivamente industriali | 80 | 75 | 70 | 70 |

| CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO | | Valori di Qualità in dB(A) | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Periodo diurno (6-22) | Periodo notturno (22-6) |
| Classe 1 | Aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| Classe 2 | Aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| Classe 3 | Aree di tipo misto | 57 | 47 |
| Classe 4 | Aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
| Classe 5 | Prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| Classe 6 | Esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".



I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) Situazioni di compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) Situazioni di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico come al successivo punto c).



c) Situazioni di incompatibilità

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

1.4. Deroghe per attività temporanee

La deroga ai limiti acustici definiti con la classificazione acustica del territorio comunale sarà rilasciata dall'Amministrazione Comunale dietro presentazione della documentazione relativa.

1.5. Attività rumorose permanenti

Tutte le strutture aperte o chiuse, di cui all'articolo 8, comma 2 lettere c,d,e della legge 447 del 1995 (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari rumorosi, impianti sportivi o ricreativi), sono soggette al presente regolamento:

all'interno delle aree di pertinenza devono essere rispettati i livelli sonori massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai limiti imposti dal DPCM 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

all'esterno delle aree di pertinenza delle strutture di cui sopra, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.



CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Iglesias, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

2.1. Piani urbanistici attuativi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "**Documentazione di Impatto Acustico**" o la "**Documentazione Previsionale del Clima Acustico**", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capo II considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ...).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.



Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della **Documentazione di Impatto Acustico** o della **Documentazione Previsionale del Clima Acustico** è causa di improcedibilità della domanda

2.2. Altri interventi

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc. la **Documentazione di Impatto Acustico** per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale o di clima acustico;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere,
 1. strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- i) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- l) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- m) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;



L'assenza della suddetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di documentazione previsionale acustica, non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione sostitutiva compilata dallo stesso tecnico, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

E' fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n).

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui al Capo I, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

L'assenza della predetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.



2.3. Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Le documentazioni acustiche da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

2.4. Valutazioni

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati nel punto 1.3. delle presenti norme tecniche e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal PRG vigente, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni planivolumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibile i limiti previsti dalle classe di riferimento,
-
- sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica;
- sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici degli edifici*"

è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti



CAPO III - INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di Iglesias, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

3.1. Interventi sul traffico

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

Sono in particolare soggetti a Valutazione di Impatto Acustico:

- le revisioni del Piani Generale Urbano del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
- gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

3.2. Interventi sui servizi pubblici

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

3.3. Documentazione acustica da allegare

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;



- la valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- la descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.



CAPO IV - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al capo I punto 1.3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della documentazione acustica previsionale, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.



CAPO V - AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.
3. all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.



MODULISTICA
PER
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
(DOIMA)



Comune di Iglesias
Modello dichiarazione ai sensi dell'art.8 . L.447/95
(da presentare completa di tutti gli allegati in duplice copia)

*Al Servizio Edilizia ed Urbanistica
e p.c. Al Servizio Ambiente*

Dichiarazioni sostitutive della documentazione di impatto acustico da allegare alla domanda

(In alternativa occorre presentare la documentazione di impatto acustico come illustrato nelle NTA della zonizzazione)

Richiesta Permesso di costruire n... .. /

Denuncia inizio attività n... .. /

Zona classificata acusticamente ZONA

Si allega stralcio con individuazione dell'area di intervento
(il Piano della zonizzazione acustica si può consultare presso il Servizio Urbanistica del Comune)

RICHIESTA:

.....
.....
.....

Intervento relativo alla seguente attività:

.....
.....
.....

**Caso A:**

opere non comprese nell'elenco di cui all'art. 2.2 delle NTA della zonizzazione
(vedi allegato 1)

Dichiarazione da parte del Tecnico Progettista delle opere edilizie

SI DICHIARA sotto la propria responsabilità

che l'intervento oggetto della richiesta

NON E' SOGGETTO

alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto non rientra nell'elenco di cui all'art. 2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (da art. 8 L. 447/95), trattandosi di:

(dichiarazione essenziale barrare la tipologia che interessa)

circolo privato o pubblico esercizio ove **NON sono installati macchinari o impianti rumorosi^(*)**;

attività industriale o artigianale di tipo produttivo o manifatturiero ove **NON sono installati impianti rumorosi^(*)**;

attività di servizio quale struttura sanitaria pubblica o privata, struttura alberghiera, struttura di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratorio di analisi ove **NON sono installati impianti rumorosi^(*)**;

.....

IL TECNICO (firma e timbro)

N.B. far compilare anche la dichiarazione del committente (vedi vd. Pg. 4)

^(*) cioè impianti udibili in ambienti/locali esterni all'attività

**Caso B:**

opere comprese nell'elenco di cui all'art. 2.2 delle Norme tecniche di attuazione della Zonizzazione acustica (vedi allegato 1)

Tipo di attività (inserire il tipo di intervento tra quelli elencati all'art. 2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica)

.....
.....

Dichiarazione da parte di un Tecnico competente in acustica così come definito dall'art. 2 della Legge n. 447 del 1995

L'intervento riguarda: (barrare la casella SI oppure NO e inserire eventuali ulteriori indicazioni)

SI | NO

un'attività che viene svolta esclusivamente in periodo diurno (dalle 6,00 alle 22,00)

un'attività che viene svolta prevalentemente all'interno del fabbricato

un insediamento che dista almeno 200 metri dalle zone residenziali

un'attività la cui tipologia è ancora da identificarsi

l'ampliamento/allargamento di un insediamento già esistente

.....

.....

L'intervento è ubicato:

- all'esterno delle fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie così come individuate dall'art.3 DPR 18/11/98 n. 459 (distanza superiore a mt. 250 a partire dalla mezzzeria dei binari esterni)

In conseguenza a quanto sopra indicato si dichiara che l'intervento oggetto della richiesta

NON E' SOGGETTO

alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto:
(dichiarazioni essenziali cancellare fra a) e b) la tipologia che non interessa)

- a) attualmente non prevede la presenza di sorgenti sonore significative, pertanto non viene presentata la Documentazione di Impatto Acustico.
- b) Attualmente non si è in grado di prevedere quali sorgenti sonore saranno presenti e conseguentemente con quale significatività, si rinvia pertanto agli adempimenti successivi la presentazione di Documentazione di Impatto Acustico

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA(firma e timbro)

B.U. Regione Sardegna N.....del.....

N.B. far compilare anche la dichiarazione del committente (vd. Pg. 4)



Dichiarazione del Committente in merito alla rumorosità dell'attività

obbligatoria in tutti i casi

Preso atto di quanto dichiarato dal tecnico il/la sottoscritto/a

.....
in qualità di intestatario del permesso a costruire/denuncia di inizio attività
/autorizzazione edilizia , ect. riguardante la richiesta

DICHIARA

che, in sede di domanda di autorizzazione all'esercizio di attività produttiva e/o nel caso di uso o installazioni future di macchinari o sorgenti sonore suscettibili di generare inquinamento acustico (art.8 L. 447/95), si provvederà :

- a presentare Documentazione di Impatto Acustico ;

o alla verifica

- del rispetto dei limiti assoluti di immissione per l'ambiente esterno, previsti dal DPCM 14/11/1997 (limiti assoluti);
- del rispetto dei valori limite differenziale di immissione fissati dal DPCM 01/03/1991 (criterio differenziale).

IGLESIAS ,.....

IL COMMITTENTE

.....



Allegato 1

Art. 2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (da art. 8 L. 447/95)

Punto 1)

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio del permesso a costruire /denuncia di inizio attività, ect.. la Documentazione di Impatto acustico per gli interventi relativi alle seguenti attività :

- a) opere soggette a V.I.A. o di clima acustico
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere , strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) grandi strutture di vendita (ipermercati, supermercati), centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi con capienza superiore a 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;



Allegato 2

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto o dall'esercizio dell'attività.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso o dalla tipologia dell'attività svolta.

La documentazione di impatto acustico deve contenere:

1. Descrizione dell'attività.

2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice:

specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla suddivisione indicata all'art. 6 del D.P.C.M. 1/3/1991, ovvero la classe di cui alla tab. A del D.P.C.M. 14/11/1997, qualora il comune abbia adottato tale classificazione

3. Descrizione delle sorgenti di rumore:

- a) analisi delle attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad esempio: indicazione della potenza sonora, direttività, ecc.) con individuazione delle stesse mediante planimetrie e prospetti;
- b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
- c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
- d) indicazione previsionale circa numero e frequenze degli accessi al pubblico all'opera in progetto.

4. Soggetti riceventi:

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).

5. Livelli esistenti e livelli previsti:

Indicazione dei livelli indicati ai commi a) e b), almeno nei seguenti punti; confine dell'insediamento, abitazioni esistenti più vicine, aree edificabili, eventuali zone protette:

- a) livelli di rumore esistenti **prima** dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.)
- b) livelli di rumore previsti **dopo** l'attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto

**6. Descrizione degli interventi di bonifica:**

Se necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuare le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 non fossero rispettati.

In alternativa, dichiarazione, del legale rappresentante dell'attività, di rispetto dei limiti di legge.

7. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.



APPENDICE ALL'ALLEGATO 2

Gli elaborati cartografici devono contenere almeno:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, gli ambienti o aree utilizzate da persone, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona;
- indicazione, anche grafica, della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento alla rete stradale.



**MODULISTICA
PER
DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE
DI
CLIMA ACUSTICO
(D.P.C.A.)**



Comune di Iglesias
Modello dichiarazione ai sensi dell'art.8 . L.447/95
(da presentare completa di tutti gli allegati in duplice copia)

*Al Servizio Edilizia ed Urbanistica
e p.c. Al Servizio Ambiente*

(barrare in caso che interessa)

Richiesta edilizia

PG n

Denuncia di Inizio Attività

(a cura degli Uffici)

**Dichiarazione sostitutiva della
Documentazione Previsionale Di Clima Acustico
da allegare alla domanda per interventi di tipo residenziale**

In alternativa occorre presentare la documentazione previsionale di clima acustico (vd. allegato 1)

Zona classificata acusticamente in Classe

(il Piano della zonizzazione acustica si può consultare presso il Servizio Urbanistica del Comune)

Allegare stralcio PLANIMETRICO (PRG o catastale sufficientemente ampio) con individuazione dell'area di intervento (lotto + sagoma di edificazione**)**

OGGETTO: (*descrizione della richiesta edilizia e indirizzo*)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



SI DICHIARA CHE:

L'INTERVENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA, UBICATO:

(barrare in caso affermativo) all'esterno delle fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie così come individuate dall'art.3 DPR 18/11/98 n. 459 *(distanza superiore a mt. 250 a partire dalla mezzera dei binari esterni)*

× **ad una distanza di m. (*)..... da strutture ferroviarie**
(*) indicare con precisione in caso di distanza minore di m. 250, indicativa negli altri casi.

[Compilare solo il Caso A) o B) o C) che interessa – barrare gli altri]:

| | |
|----------------|---|
| CASO A) | ESSENDO RELATIVO ALLA SEGUENTE TIPOLOGIA: |
| | <p>ristrutturazione senza cambio d'uso e/o ampliamento</p> <p>cambio d'uso e/o ampliamento fuori sagoma sull'intero edificio, inferiore/i al 30% del volume originario</p> <p>cambio d'uso e/o ampliamento fuori sagoma sull'intero edificio, superiore/i al 30% del volume originario ma riguardante esclusivamente locali di servizio dell'abitazione</p> <p>già oggetto di valutazione all'interno del PROGETTO DI NUOVA URBANIZZAZIONE P.G.....</p> <p><i>(altro/concordato con il Servizio Ambiente)</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> |

NON E` SOGGETTO

alla presentazione della documentazione previsionale del clima acustico

.....
IL TECNICO PROGETTISTA
(timbro e firma)



CASO B) (Dichiarazione da parte di un Tecnico competente in acustica così come definito dall'art. 2 della Legge n. 447 del 1995):

NON È SITUATO in prossimità delle opere esistenti elencate all'art. 2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (e all'art. 8 L. 447/95), **così come di seguito elencate:**

- a) **opere soggette a V.I.A.**
- b) **aeroporti, aviosuperfici, eliporti;**
- c) **discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;**
- d) **impianti sportivi e ricreativi;**
- e) **attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;**
- f) **attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;**
- g) **attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;**
- h) **artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;**
- i) **grandi strutture di vendita (ipermercati, supermercati), centri commerciali e direzionali;**
- j) **parcheggi con capienza superiore a 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;**
- k) **cave;**
- l) **impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;**
- m) **ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;**
- n) **strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.**

E QUINDI NON È SOGGETTO

alla presentazione della documentazione previsionale del clima acustico

Iglesias,.....

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
(firma e timbro o estremi B.U.R.)

**CASO C) (Dichiarazione da parte di un Tecnico competente in acustica così come definito dall'art. 2 della Legge n. 447 del 1995):**

È SITUATO in prossimità delle opere esistenti elencate all'art. 2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (**da art. 8 L. 447/95**), ed in particolare al/i **punto/i** tuttavia dall'indagine preliminare e dai sopralluoghi effettuati, in base alla classificazione dell'area interessata (**Classe**), e in relazione al tipo di intervento previsto

E' ACUSTICAMENTE COMPATIBILE

In quanto sono rispettati i valori di immissione consentiti dalla Tab. C e anche quelli di qualità previsti dalla Tab. D del D.P.C.M. del 14/11/1997 e precisamente:

per il periodo DIURNO è RISPETTATO il valore di dB(A)
 per il periodo NOTTURNO è RISPETTATO il valore di dB(A)

Iglesias,.....

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
(firma e timbro o estremi B.U.R.)

**OBBLIGATORIA IN TUTTI I CASI:****DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA:**

**in merito al rispetto delle indicazioni del DPCM 5/12/1997
"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"**

Il/la sottoscritto/a

.....

in qualità di progettista delle opere

DICHIARA

(barrare il caso che interessa)

- q Che l'intervento non è assoggettato al DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- q Che l'intervento è assoggettato al DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", pertanto le opere verranno realizzate nel rispetto di tale normativa. Si allega copia della progettazione acustica.

Iglesias,.....

IL TECNICO PROGETTISTA

.....



Allegato 1/A

E` necessaria la *Documentazione Previsionale del Clima Acustico* per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate all' art. 2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (da art. 8 L. 447/95) [così come riportata nel CASO B]



Allegato 1/B

Documentazione Previsionale Di Clima Acustico ELABORATI NECESSARI

La documentazione previsionale del clima acustico comprende:

- una rilevazione dello stato di fatto ante operam: localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore, valutazione dei relativi contributi all'inquinamento acustico con indicazione dei periodi temporali di riferimento: Rilievi fonometrici dei livelli di rumore esistenti, ed eventuale loro integrazione con valori ricavati da modelli di simulazione;
- valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore previsti; indicazione dei livelli di rumore calcolati attraverso modelli di simulazione in corrispondenza dei bersagli sensibili dell'intervento: I parametri di calcolo dovranno essere omogenei con quelli assunti per la caratterizzazione della situazione attuale, per consentire confronti corretti. I valori previsti verranno confrontati con i valori di qualità previsti per la zona;
- descrizione tecnica degli interventi di mitigazione previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, e calcolo previsionale degli effetti di mitigazione previsti: Eventuale descrizione degli interventi progettuali finalizzati al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 5/12/1997
- Nei PIANI ATTUATIVI la documentazione previsionale del clima acustico deve essere integrata da:
 - Analisi del traffico veicolare attuale e quantificazione delle modifiche (incrementi/decrementi) dei flussi sulla rete che interessa l'ambito del Piano. Stima del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del piano;
 - Localizzazione e descrizione di eventuali impianti, apparecchiature e attività rumorose, e stima dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
 - Valutazione dell'eventuale impatto acustico prevedibile sull'area in conseguenza di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dalla Variante Generale del P.R.G.;
 - Verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti per l'ambito all'interno e all'esterno del perimetro del piano attuativo;
 - Descrizione degli elementi progettuali relativi all'organizzazione fisica e funzionale dell'intervento e alle eventuali opere di mitigazione e di protezione passiva degli edifici

La completa realizzazione di tali interventi è condizione vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità per gli edifici alla cui protezione acustica gli interventi sono finalizzati.

Eventuale proposta, in variante al PRG, di riclassificazione acustica dell'ambito di intervento qualora le analisi e simulazioni sullo stato di fatto e di progetto mostrino l'impossibilità di conseguire, anche attraverso interventi esterni all'ambito del piano attuativo (ad esempio, interventi sulla circolazione), i livelli previsti dalla zonizzazione. La riclassificazione non potrà in ogni caso riguardare un'area di dimensioni inferiori a 10.000 mq.

Elaborati grafici allegati alla pratica edilizia e/o urbanistica, significativi ai fini della documentazione:

- stralcio della zonizzazione acustica relativa all'ambito di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento o condizionanti il clima acustico attuale e previsto all'interno dell'area di intervento
- individuazione grafica delle sorgenti di rumore rilevanti (anche esterne) esistenti (rete stradale e sorgenti puntuali), nella situazione esistente e in quella di progetto;



- caratterizzazione delle sorgenti e quantificazione del contributo di ciascuna all'inquinamento acustico dell'area di intervento e delle aree limitrofe;
- mappe e sezioni acustiche dell'area ante e post opera, e quantificazione dei livelli acustici previsti sui principali ricettori presenti.

Tra gli obiettivi primari di un PROGETTO DI NUOVA URBANIZZAZIONE e/o recupero/riqualificazione deve esserci anche il perseguimento del miglior clima acustico compatibile con le funzioni assegnate all'area.

- **Per i PROGETTI presentati SUCCESSIVAMENTE al DG.R. 8 LUGLIO 2005 N. 30/9 la documentazione previsionale del clima acustico deve rispondere ai criteri e condizioni di cui al DGR stesso, e quindi deve essere integrata provvedendo all'individuazione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali con riferimento alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo (stato di progetto), mediante l'individuazione di Unità Territoriali Omogenee (UTO) sulle quali effettuare le diverse valutazioni, e con riferimento alle quali successivamente attribuire le classi acustiche di appartenenza.**